



SENT. 196/2025

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA

Presidente-relatore

Ida CONTINO

Consigliere

Roberto RIZZI

Consigliere

Maria Cristina RAZZANO

Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE

Consigliere

SENTENZAnel giudizio di appello n. **60118** del registro di segreteria, promosso da

OMISSIS (c.f. OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Celli (p.e.c.:paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla via Luigi Rizzo n. 72.

contro**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (C.F.

80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del

suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, unitamente e

disgiuntamente, dagli avv.ti Antonella Patteri (p.e.c.

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (p.e.c.:

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (p.e.c.

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (p.e.c.

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi domiciliato in

Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

avverso la sentenza n. 182, depositata in data 15 luglio 2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Veneto.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 15 luglio 2025, con l'assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il Presidente relatore Acanfora, l'avv. Paolo Celli per l'appellante e l'avv. Sergio Preden per l'INPS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto ha respinto il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, ex militare appartenente all'Esercito Italiano, in quiescenza dal 9 luglio 2018 con un'anzianità di servizio utile di anni 17 e giorni 21 al 31 dicembre 1995 e complessiva superiore a 20 anni, volto alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, in luogo dell'aliquota prevista dall'art. 44 del medesimo testo unico.

Il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Ha richiamato la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/QM/2021, rilevando che il principio ivi affermato - che ha statuito l'applicabilità dell'aliquota del 2,44% annuo ai militari con anzianità utile superiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 - non può

essere invocabile per la determinazione della quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto, ai sensi dell' art. 1, c. 12, lett. a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio. Ha poi dichiarato che restano impregiudicate le eventuali altre questioni che non hanno formato oggetto di contraddittorio tra le parti, rilevando di non potere, stante il rinvio dell'art.7 c.g.c. agli artt. 99, 100, 101, 111 e 112 c.p.c., di non potere decidere la controversia integrando la domanda, specificando o ampliando l'oggetto del giudizio, o aggiungendo all'effetto richiesto un effetto diverso o ulteriore (ultrapetizione), oppure sostituire altri effetti rispetto a quelli connessi alla domanda (extrapetizione). Infine ha rilevato che la domanda diretta all'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% all'anzianità utile a pensione maturata alla data del 31 dicembre 1995, sebbene presentata sotto la forma di *"precisazione delle conclusioni"*, sarebbe in realtà volta ad ottenere l'applicazione di una nuova aliquota, in assenza di previa istanza amministrativa, violandosi così la c.d. *"pregiudiziale amministrativa"* imposta dall'art. 153, c. 1, lett. b, c.g.c..

Il ricorso è stato, quindi, in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile.

Avverso la sentenza il sig. OMISSIS ha interposto appello, con atto depositato in data 11 luglio 2022, unitamente a copia della sentenza, alla procura ed alla nota di iscrizione a ruolo, deducendo: *"Error in iudicando: errata interpretazione del tenore letterale dell'art.54 del TU 1092/1973- Violazione di legge- Violazione della circolare n.22 del 18.9.2009 dell'INPDAP- Applicazione dell'art.54 ai soggetti che hanno maturato una anzianità al 31.12.1995 inferiore ai 15 anni"*.

L'appellante ha invocato, in particolare, il consolidato principio di diritto con

cui le Sezioni riunite hanno interpretato l'art.54 del d.P.R. n.1092/1973 ai fini della liquidazione della quota retributiva delle pensioni da liquidare con il sistema misto, riconoscendo l'aliquota del 2,44% annuo.

Ha quindi concluso chiedendo che, in accoglimento del gravame, venga riconosciuto il suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione della predetta aliquota all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995, con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento delle competenze arretrate, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, anche anatocistici, il tutto con vittoria di spese, per entrambi i gradi di giudizio.

In data 23 giugno 2025 si è costituito in giudizio l'INPS eccependo che il gravame è infondato in quanto la decisione di primo grado, avendo respinto la richiesta di riliquidazione della quota retributiva della pensione, in applicazione dell'aliquota unica del 44% di cui al primo comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, è conforme alla sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite, mentre l'altra questione, relativa all'applicazione di una aliquota alternativa, non era stata oggetto dell'atto introduttivo del giudizio; in via subordinata, ha assentito al riconoscimento della sola aliquota annua del 2,44%.

In data 4 luglio 2025 l'appellante ha depositato la copia dell'appello notificato, avvalendosi dell'Unep, all'INPS - sede legale di Roma -, a mezzo del servizio postale, in data 23-30 giugno 2022, nonché la copia del d.f.u. notificato all'INPS, unitamente all'appello, in data 4 dicembre 2024, a mezzo pec.

Con memoria depositata in data 7 luglio 2025 il sig. OMISSIS, nel ribadire i motivi di gravame, ha conclusivamente insistito nella riforma della sentenza gravata con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno

di servizio utile maturato sino al 31 dicembre 1995, con vittoria di spese, precisando che non si tratta di domanda nuova ma solo di una diversa articolazione della domanda iniziale, di talchè non si configurerebbe alcun vizio di ultrapetizione della pronuncia sulla stessa.

All'udienza pubblica odierna, come da verbale in atti, il Presidente relatore ha evidenziato la circostanza del tardivo deposito dell'atto di appello notificato.

L'avv. Celli, nell'evidenziare che si è trattato di un disguido dovuto anche all'elevato numero di cause patrocinare, ha espresso l'avviso che la costituzione dell'INPS abbia sanato il vizio. Nel merito, l'avv. Celli e, per l'Inps, l'avv. Preden, hanno ribadito le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.

Al termine della discussione il Collegio ha assunto la causa in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

In via pregiudiziale d'ufficio, deve essere esaminata la questione relativa all'ammissibilità dell'appello.

L'art. 178 c.g.c. statuisce che:

“1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni (...).

- “I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, (...).

(...)

4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in

cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza (....)".

Il successivo art. 180 c.g.c. prevede che: "1. L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. 2. E' fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante. 3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile".

Come questa Sezione ha avuto modo recentemente di affermare in relazione ad una vicenda sovrapponibile a quella per cui v'è causa (sent. n.186/2025), il deposito della documentazione attestante la previa notifica del gravame assume una valenza strumentale, in quanto appare propedeutico alla verifica dell'ammissibilità dell'appello e può essere assolto anche successivamente al deposito dell'impugnazione.

Avuto riguardo al canone della sinteticità, che il codice della giustizia contabile ha elevato a principio generale, destinato a connotare ogni prodotto («gli atti») degli attori del processo (art. 5 c.g.c.) e, in particolare, a permeare il contenuto della sentenza (art. 39 c.g.c. e 17 delle norme di attuazione del

medesimo testo legislativo), per la decisione di tale profilo della controversia può farsi rinvio al condiviso percorso argomentativo contenuto nell'indicata decisione.

“2. L’art. 178 c.g.c. prevede che :

1. ”Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni (...)

2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile (...)

3.(...)

4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza”.

Sono, quindi, fissati rispettivamente il termine breve (decorrente dalla notificazione della sentenza), e quello lungo (decorrente dalla relativa pubblicazione), entrambi a pena di decadenza.

Una seconda fase di tale iter procedurale è, tuttavia, disciplinata dal menzionato art. 180 c.g.c. che aggiunge:

1. “L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova

delle eseguite notificazioni.

2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante. 3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile”.

L'attuale formulazione della norma scaturisce da plurimi interventi legislativi.

In origine la disposizione contenuta nel primo comma prevedeva che “1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo l'atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni”.

Successivamente, l'art. 82 del d.lgs. n. 114/2019 ne ha sostituito la prima parte con la locuzione “nei giudizi d'appello, l'atto”, e la Relazione illustrativa ha precisato che tale modifica si è resa necessaria per risolvere un contrasto fra la disciplina generale dell'articolo 180, comma 1, del codice, che, per i giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo, prevedeva che il deposito dell'atto di impugnazione dovesse avvenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, e la disciplina specifica sia dell'opposizione di terzo, di cui all'articolo 201, comma 3, sia della revocazione, di cui all'articolo 203, commi 2 e 3, incentrata su una diversa articolazione procedimentale, in quanto l'atto deve essere prima depositato e poi notificato alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. La soppressione, nel comma 1, di ogni riferimento all'opposizione di terzo e alla

revocazione, avrebbe permesso quindi di sanare il contrasto, lasciando prevalere per queste impugnazioni la regola della lex specialis. Contestualmente si è proceduto a modificare l'art. 196 c.g.c., il cui testo è attualmente "1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio", in quanto l'art. 85 del d.lgs. n. 114/2019 ha proceduto a sopprimere l'inciso "benché si sia anteriormente costituito", riferito all'appellante. Anche in questo caso la Relazione illustrativa ha chiarito che "l'appellante, con il deposito dell'atto di appello, è già necessariamente costituito in giudizio".

Il comma 1 dell'art. 180 c.g.c. è stato poi parzialmente modificato dall'art. 6, c. 3, lett. b), del D.L. n. 44/2021, conv. in L. n. 76/2021, che ha sostituito le parole "Nei giudizi di appello l'atto" con le seguenti "L'atto", lasciando con ciò rivivere l'esigenza di un nuovo deposito dell'atto notificato anche nei giudizi di revocazione e opposizione di terzo.

2. Il legislatore contabile ha, dunque, strutturato il procedimento per la proposizione delle impugnazioni, disponendo un duplice adempimento: 1) la notificazione dell'atto impugnatorio, necessaria per instaurare il rapporto processuale con la controparte; 2) il deposito presso la Segreteria della Sezione, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'ultima notificazione, dell'atto di impugnazione, con una copia della sentenza e la prova delle eseguite notificazioni. Tali segmenti procedimentali si rendono necessari a prescindere dalla precipua modalità di introduzione del giudizio che rimane diversa a seconda che si tratti di appello (il cui atto introduttivo è soggetto

alla preventiva notifica alla controparte, seguita poi dal deposito dell'atto notificato) o di revocazione/opposizione di terzo (il cui atto introduttivo deve essere preventivamente depositato, e poi successivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza).

Con particolare riferimento all'atto d'appello, il primo adempimento è funzionale alla regolare instaurazione del contraddittorio processuale anche in fase di impugnazione, mentre il secondo è volto a radicare il giudizio dinanzi al giudice competente per l'impugnazione. E, dunque, mentre la notifica dell'atto è condizione di ammissibilità dell'impugnazione, la costituzione in giudizio mediante il deposito dell'impugnazione rappresenta, tradizionalmente, una condizione di procedibilità del giudizio. E, tuttavia, la nuova formulazione dell'art. 196 non annette la sanzione dell'improcedibilità alla mancata costituzione dell'appellante in appello, con l'effetto che l'intera disciplina deve ritenersi racchiusa nell'art. 180 cit.).

3. Tale ultima disposizione si scinde, tuttavia, in due tronconi: da un lato è previsto il deposito dell'atto notificato che deve avvenire, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dall'ultima notificazione (comma 1), unitamente alla sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni; dall'altro, la facoltà per l'appellante di depositare l'atto d'appello per il quale il procedimento notificatorio è stato soltanto avviato ("sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante"), con il deposito successivo della documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento della notifica anche per il destinatario. Soltanto la mancanza di tale prova determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Il complesso delle disposizioni recepisce, in parte, gli stratificati orientamenti

giurisprudenziali maturati nel diverso contesto del processo civile, in relazione alla necessità di coordinare l'art. 348 c.p.c. - che, diversamente dall'art. 196 c.g.c., sancisce l'improcedibilità dell'appello anche in caso di mancata costituzione dell'appellante (oltre alla mancata comparizione) – con l'art. 165 c.p.c. che, in relazione all'atto di citazione di primo grado, prevede a carico dell'attore l'obbligo di depositare l'atto notificato nel termine di dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, “iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione”.

4. Sul tema devono essere ampiamente condivisi gli approdi ermeneutici dei giudici di legittimità in sede nomofilattica (Cass. civ., Sez. Unite, 5 agosto 2016, n. 16598):

- a) con riguardo al deposito dell'originale della citazione l'art. 165 c.p.c., intende riferirsi all'atto che l'appellante ha consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione, sul quale costui ha scritto, ai sensi dell'art. 148 c.p.c., la relazione di notificazione e che gli ha restituito. L'originale della citazione può essere sia un originale nel quale da questa relazione il procedimento notificatorio risulti perfezionato anche nei confronti del destinatario (ad esempio, nei casi di cui all'art. 139 c.p.c., commi 1 e 2, e nel caso dell'art. 4 della l. n. 53 del 1994), sia un originale nel quale questo perfezionamento non risulti, occorrendo all'uopo fare riferimento ad altri atti (come nel caso di cui all'art. 140 c.p.c., o nel caso di notificazione a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 5, commi 2 e 3, o ancora ai sensi della L. n. 53 del 1994, artt. 2 e 3). In questi casi, la ragione della costituzione*

del notificante con il deposito dell'originale, prima che abbia certezza del se e quando la notificazione della citazione di appello si è perfezionata, è motivata dalla circostanza che il notificante potrebbe avere notizia del momento in cui la notifica si è perfezionata, quando ormai la costituzione (comprensiva del deposito della documentazione di tale perfezionamento) potrebbe ormai risultare tardiva: infatti, il riferimento per il decorso del termine per la costituzione dalla notificazione al convenuto opera dal perfezionamento di essa nei suoi riguardi (in termini, Cass. n. 1662 del 2016);

b) l'art. 348 c.p.c., comma 1, quando commina l'improcedibilità dell'appello "se l'appellante non si costituisce nei termini", dev'essere inteso nel senso che tale sanzione riguarda la mancata costituzione nei termini indicati dall'art. 165 c.p.c., oppure una costituzione avvenuta al di là di essi e non invece una costituzione avvenuta nell'osservanza di tali termini, ma senza il rispetto delle forme con cui doveva avvenire ai sensi dello stesso art. 165. Ne deriva che la costituzione dell'appellante nel termine senza il deposito dell'originale della citazione e con una c.d. velina (copia conforme dell'originale), non determina di per sé l'improcedibilità dell'appello;

c) in caso di scissione degli effetti della notificazione tra il notificante e il notificato, il deposito di quanto necessari per dimostrare l'avvenuta notifica potrà avvenire successivamente e comunque all'udienza ai sensi dell'art. 350 c.p.c., e non è certamente attività diretta a regolarizzare la costituzione, ma ad evidenziare l'attivazione del contraddittorio sull'appello, che dipende dal perfezionamento della

notificazione nei riguardi del destinatario. Il mancato deposito anche in tale udienza potrà giustificare - sempre che l'appellato non si sia costituito ed abbia dunque reso irrilevante la prova della conoscenza della citazione - l'ordine di rinnovo della notificazione della citazione di appello al convenuto (a meno che l'appellante non chieda un eventuale rinvio per la produzione sulla base di giustificate ragioni) ai sensi dell'art. 350 c.p.c., comma 2.

d) L'atto depositato potrebbe essere rappresentato: 1) da una copia dell'originale recante la relata di notificazione completa riguardo al perfezionamento nei confronti del destinatario; 2) da una copia recante la relata dell'attività di notificazione dell'ufficiale giudiziario (o dell'avvocato notificante) ma non anche la documentazione del perfezionamento nei confronti del destinatario; 3) da una copia non recante la relata di notificazione. In tale ultima ipotesi (ribadito che ogni nullità formale ricollegata alla costituzione senza originale potrà anche qui essere superata dall'appellante con la produzione dell'originale), il comportamento dell'appellato che, costituendosi, non contesti la conformità della copia all'originale notificatogli ha efficacia sanante della irregolarità della costituzione sotto il profilo della conformità dell'atto a quello che gli è stato notificato, anche ai fini di individuare se l'esercizio dell'impugnazione con l'appello è stato tempestivo e, quindi, dell'ammissibilità dell'appello, qualora all'atto della costituzione del convenuto risulti non ancora decorso il termine lungo e non consti che fosse decorso quello breve, oppure se l'appellato produce la copia notificatagli dell'appello. Se l'appellato

non produce la copia della citazione a lui notificata, risulta impossibile per il giudice, che deve procedere d'ufficio al relativo controllo, accertare se la costituzione dell'appellante è avvenuta tempestivamente. In questo caso l'inosservanza della forma della costituzione rappresentata dal deposito dell'originale non è sanata dal comportamento di costituzione dell'appellato.

e) di recente la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. VI, 15 novembre 2022, n. 33601, e poi anche Cass. civ., Sez. III, 12 marzo 2024, n. 6583) ha avuto modo di affermare che "In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito".

6. Le direttrici esegetiche sopra delineate sono utili a dipanare le problematiche che insorgono al cospetto dell'art. 180 c.g.c. e per risolvere le aporie alle quali, alla stregua di un'interpretazione letterale e asistemica, conduce la lettura del testo normativo.

6.1. In primo luogo, dal combinato disposto degli artt. 190-191 c.g.c. l'appello

(sia nei giudizi di responsabilità sia in quelli pensionistici) si propone con atto di citazione nelle forme e nei termini previsti per il giudizio (di responsabilità) di primo grado. E, tuttavia, in deroga a quanto previsto per il primo grado, soltanto l'atto d'appello (a differenza del ricorso per revocazione od opposizione di terzo) deve essere, in virtù degli artt. 178-180 c.g.c., previamente "notificato" (a pena di decadenza nel termine breve decorrente dalla notifica della sentenza, o lungo dal mero deposito della stessa) e, successivamente "depositato" nel termine di trenta giorni dalla notifica. A ben vedere, dunque, anche nei processi contabili, rimangono ben distinte le attività che investono il rapporto tra le parti e sono connesse alla tutela del diritto di difesa (il cui esercizio deve essere garantito in ogni fase e stato del processo), da quelle che riguardano invece il rapporto tra le parti e il giudice e che non possono prescindere dalla costituzione in giudizio di chi promuove l'azione (e l'impugnazione, come nel caso di specie). Per l'appello, l'instaurazione del previo contraddittorio deve avvenire nei termini stabiliti dall'art. 178 c.g.c. mentre l'onere di depositare l'atto deve effettuarsi entro il termine indicato dall'art. 180 c.g.c. (trenta giorni dalla notificazione perfezionata solo per il notificante e/o anche per il notificato), Entrambi i termini sono previsti a pena di decadenza e, dunque, devono considerarsi perentori rispetto sia al mancato o intempestivo deposito sia alla mancata o intempestiva notifica, discendendo in ogni caso dalla violazione di esso, l'inammissibilità (e non l'improcedibilità come nel processo civile) dell'appello.

6.2. In secondo luogo, per effetto del principio di scissione degli effetti tra notificante e notificato (sancito da Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477, ed esteso da Corte cost., 2 aprile 2004, n. 107), anche nei giudizi contabili è

possibile che l'atto d'appello sia depositato entro trenta giorni che decorrono o dalla data di notifica già perfezionata anche nei confronti del notificato (ex art. 180, comma 1, c.g.c.) ovvero dalla data di spedizione del medesimo atto (ex art. 180, comma 2, c.g.c.), sicché non è impedito (anzi è espressamente consentito) all'appellante di costituirsi validamente in giudizio depositando la sola "velina" ossia la copia conforme dell'atto con o senza l'attestazione dell'avvenuta spedizione (a mezzo UNEP o a mezzo p.e.c.). L'art. 180, comma 2, rinvia, infatti, alla facoltà di avvalersi di tale opzione proprio al fine di evitare di incorrere in una decadenza incolpevole, ed onera l'appellante al deposito sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si è perfezionata per il notificante, senza null'altro specificare.

6.3. In terzo e ultimo luogo, il deposito della documentazione attestante l'avvenuta notifica può accompagnare il deposito dell'atto d'appello già notificato, oppure può avvenire successivamente, qualora la notifica dell'atto d'appello sia avvenuta sulla base della mera "velina" (copia conforme priva della relata di notifica), ma in entrambi i casi anche per i giudizi contabili (come già per il processo civile), si deve ritenere che:

- nell'art. 180, comma 1, la locuzione "a pena di decadenza" è stata inserita immediatamente dopo il riferimento testuale al deposito nella segreteria del giudice adito dell'atto notificato (della quale costituisce evidente sanzione) ma prima (quindi scollegata da essa sul piano logico-giuridico), dell'indicazione relativa all'onere di deposito della relativa documentazione: qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la decadenza anche il mancato deposito della documentazione avrebbe formulato diversamente la disposizione,*

magari posponendo alla fine della proposizione la locuzione sopra indicata;

- *nell'art. 180, comma 3, il deposito della documentazione attestante l'avvenuta previa notifica, è del tutto priva di un qualsivoglia riferimento al termine di trenta giorni, sicché diversamente opinando si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra la situazione disciplinata dal primo comma e quella disciplinata nel terzo comma, soprattutto alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e sopra riportati;*

- *ai sensi dell'art. 180, comma 3, ul.p. soltanto la “mancata” e non la “tardiva” prova delle avvenute notificazioni determina l'inammissibilità del gravame.*

In sostanza, da una lettura sistematica dei commi in esame può trarsi la conclusione che il deposito della documentazione attestante la previa notifica del gravame assume una valenza strumentale, in quanto appare propedeutico alla verifica sia della tempestività del deposito dell'atto sia del “previo contraddittorio”.

7. Sul presupposto che la documentazione attestante l'avvenuta notifica sia finalizzata allo scrutinio di ammissibilità dell'appello, il relativo onere ben può essere assolto successivamente, ossia in un momento temporale che va dal deposito dell'atto fino all'udienza, attenendo – per dirla con la giurisprudenza di legittimità – alle “modalità” non essenziali attraverso cui si estrinseca la costituzione in giudizio sottoposta al controllo del giudice dell'impugnazione soltanto all'udienza di discussione.

Come sopra già precisato, per i giudizi d'appello in materia pensionistica,

quale è quello oggetto del presente gravame, si applicano “i Capi I e II della Parte VI “ (art.170, comma 3 c.g.c.) e quindi, per la trattazione e decisione, anche l’art.197 c.g.c. a tenore del quale si osservano “le norme di cui al Titolo III della Parte II in quanto applicabili”: in forza di tale duplice rinvio, al giudice compete la verifica d’ufficio all’udienza di discussione della “regolarità del contraddittorio, anche ai sensi dell’articolo 29, dell’articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell’articolo 93”, ai sensi dell’art. 91 c.g.c. Ed è rispetto a tale momento che deve essere verificata la tempestività del deposito della documentazione, anche di quella attestante la corretta instaurazione del giudizio sia rispetto alla controparte sia rispetto all’ufficio investito dell’impugnazione. In questo solco, appare chiaro che mentre nel processo civile la giurisprudenza di legittimità, per i giudizi di appello, ha ritenuto possibile il deposito della detta documentazione all’udienza di comparizione, ex art. 183 c.p.c., nei processi contabili pensionistici (non diversamente da quelli di responsabilità) l’udienza è già di discussione, con la conseguenza che il thema decidendum e probandum deve essere già perfettamente definito e il giudice deve essere già posto nella condizione di poter espletare le verifiche preliminari di cui all’art. 197 cit. Ne consegue che il termine ultimo per il deposito della documentazione, anche di quella connessa alle condizioni di ammissibilità dell’appello, non può che identificarsi in quello stabilito dall’art. 191 c.g.c. (alla cui stregua “Salvo che l’istanza di fissazione dell’udienza non sia già formulata nell’atto di impugnazione, il presidente della sezione, su richiesta della parte più diligente, fissa con proprio decreto il giorno dell’udienza e i termini entro cui provvedere alla notificazione del decreto e al deposito di documenti e memorie difensive”), tenendo conto che

tale previsione normativa consente di estendere a entrambe le parti del giudizio di impugnazione quanto stabilito dall'art. 88 c.g.c. per il giudizio di primo grado ("Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito dell'atto di citazione, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di memorie e documenti, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 90" e che, per il caso di appello, l'art. 190, comma 3, c.g.c. stabilisce che "L'atto di appello deve contenere l'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 181".

8. Le conclusioni sopra esposte trovano conforto nella più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, 12 febbraio 2025, n. 3580, ma anche Cass. civ., Sez. Un. 27 aprile 2018, n. 10266) che, alla stregua di principi già enucleati in precedenti arresti ha sottolineato l'esigenza di pervenire ad un'interpretazione delle regole processuali maggiormente improntata a salvaguardare il diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come obiettivo al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio "mezzo", il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione Europea, art. 6 CEDU) secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in base al quale il diritto di accesso ad un giudice, pur prestandosi a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto

riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, viene leso quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall'autorità giudiziaria competente (vedi, per tutte: Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia, e 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, nonché la recente Corte EDU, 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia)''.

Ebbene, risulta dagli atti che il sig. OMISSIS ha depositato l'atto d'appello sul sistema informatico "Giudico" mediante caricamento nell'apposita area ("DAeD") in data 11 luglio 2022 (unitamente alla copia della sentenza impugnata, alla procura ed alla nota di iscrizione a ruolo). Risulta altresì che l'atto di gravame è stato notificato all'INPS, sede di Roma, avvalendosi dell'Unep, a mezzo del servizio postale, in data 23-30 giugno 2022; il d.f.u. è stato poi notificato, unitamente anche all'appello, in data 4 dicembre 2024.

Sennonché, l'atto d'appello notificato (come anche lo stesso atto corredato del d.f.u.), con le relate di notifica e la prova dell'avvenuta consegna al destinatario, sono stati depositati il 4 luglio 2025, ben oltre la soglia del termine di 20 giorni antecedenti la data dell'udienza l'udienza assegnati con il d.f.u..

In definitiva, la prova della notifica dell'appello, indubbiamente sussumibile nella categoria dei "documenti", pur potendo essere prodotta dall'appellante anche successivamente al deposito del gravame, nel caso in esame è stata intempestivamente fornita, precludendo al giudice investito della cognizione la tempestiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio processuale.

In conclusione, il gravame va dichiarato inammissibile.

La definizione del giudizio attraverso la decisione di una questione pregiudiziale giustifica, ai sensi dell'art. 31 c.g.c. la compensazione integrale delle spese

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale d'appello, *contrariis reiectis*, definitivamente pronunciando:

-dichiara inammissibile il gravame;

-compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 15 SETTEMBRE 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 15 SETTEMBRE 2025

per il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 15 SETTEMBRE 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

SENT. 196/2025